



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 10/07/2026, n. 1537: Garanzia provvisoria. Escussione. Va escluso qualsiasi automatismo. Devono essere osservati i principi eurocomunitari di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte dell'aggiudicatario, del provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione ad ANAC per "grave illecito professionale".

In particolare, il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 106, c. 6, d.lgs. n. 36/2023, ritenendo che l'escussione della cauzione provvisoria fosse sproporzionata e priva di motivazione. A fondamento di tale doglianza, il ricorrente ha richiamato la sentenza del 26.09.2024 (cause riunite C-403/23 e C-404/23) della Corte di Giustizia dell'Unione secondo cui i principi eurocomunitari enunciati all'articolo 2 e al considerando 2 della direttiva n. 18/2004/CE ostano a una normativa nazionale che prevede l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito della sua esclusione da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Il TAR Veneto, recependo l'orientamento del massimo organo della giustizia amministrativa (Cons. St., Sez. III, sent. n. 2642/2026), ha ricordato come l'anzidetta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione sia successiva all'entrata in vigore del summenzionato art. 106, c. 6, d.lgs. n. 36/2023, e pertanto, quest'ultimo debba essere



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

sempre interpretato in modo da escludere l'automaticità dell'escussione della cauzione provvisoria, ad eccezione, forse, del caso della mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione.

Dunque, anche secondo il TAR Veneto l'incameramento automatico della garanzia provvisoria deve ritenersi contrario ai principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione sanciti dall'articolo 2 e dal considerando 2 della direttiva n. 18/2004/CE. Nondimeno, il ricorso è stato rigettato, avendo il TAR Veneto ritenuto che il grave illecito professionale addebitato alla società ricorrente (per aver dichiarato nella propria offerta dati non veritieri in grado di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante) si fosse effettivamente tradotto in una manifesta violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase delle trattative, la quale comporta l'applicazione del regime di responsabilità precontrattuale e, quindi, la possibilità di escutere legittimamente la garanzia.

[Consulta la sentenza](#)